



ORIGINALE

Deliberazione N. **41**

in data **27-03-2018**

COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO

Provincia di Treviso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA MAPPA DEI LUOGHI SENSIBILI PER LA COLLOCAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO CON VINCITA IN DENARO E DI SISTEMI DA GIOCO VIDEO LOTTERY COMPRESSE LE SCOMMESSE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 7, DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA N. 31 DEL 28.07.2017

L'anno duemiladiciotto, addì ventisette del mese di marzo, alle ore 19:00, nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

CAVALLIN Maurizio	Sindaco	PRESENTE
BAGGIO Guglielma	Assessore	PRESENTE
PARUZZOLO Giovanni	Assessore	PRESENTE
CALLIMAN Michele	Assessore esterno	PRESENTE
VARASCHIN Francesca	Assessore	PRESENTE

Partecipa alla seduta il Sig. **ALVINO Giovanni** Segretario Comunale.

Il Sig. CAVALLIN Maurizio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il “Regolamento comunale sui criteri di installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e di sistemi da gioco video lottery, nonché di pratica ed esercizio del gioco d'azzardo e comunque dei giochi con vincita in denaro, leciti, comprese le scommesse approvato con delibera del consiglio comunale n. 31 del 28.07.2017, il quale all'art. 3, comma 7, dispone che *“La Giunta comunale, al fine di consentire una corretta e costante applicazione delle prescrizioni dettate nel presente articolo, approva la mappatura dei “luoghi sensibili” di cui comma 2, e dei “luoghi che commercializzano denaro/oro/preziosi”, di cui al comma 3, entro 60 giorni dall’approvazione del presente regolamento, provvedendo successivamente a periodici aggiornamenti della mappatura medesima. Fino alla approvazione della suddetta mappatura, gli uffici competenti sono comunque tenuti a dar applicazione alle disposizioni del regolamento nell’individuazione dei luoghi sensibili in esso previsti”*;

RICHIAMATO interamente l’art. 3 del regolamento citato approvato con delibera del consiglio comunale n. 31 del 28.07.2017:

• ART. 3 - UBICAZIONE DEI LOCALI E INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO

1. In linea con quanto stabilito dall’art.20 della L.R.V. n. 6 del 27.4. 2015 e dall’art. 54 della L.R.V. n. 30 del 30.12.2016 sulla base dei criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco e tenendo altresì conto dell’impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all’inquinamento e alla quiete pubblica, è vietata l’apertura e il trasferimento di qualsiasi nuova sala giochi con apparecchi con vincita di denaro e di qualsiasi sala di raccolta scommesse e la collocazione di qualsiasi ulteriore apparecchio per il gioco d'azzardo lecito e di qualsiasi ulteriore sistema di Video Lottery Terminal, in locali che si trovino a una ***distanza minore di 250 (duecentocinquanta) metri dai “luoghi sensibili” e minore di 100 (cento) metri dai “luoghi che commercializzano denaro/oro/oggetti preziosi”***.
2. Ai fini del presente Regolamento sono considerati sensibili i seguenti luoghi pubblici e privati:
 - a) istituti scolastici di ogni ordine e grado, comprese le strutture della prima infanzia e le scuole dell’infanzia;
 - b) centri di aggregazione giovanile;
 - c) impianti sportivi;
 - d) luoghi di culto, oratori e patronati;
 - e) strutture ricettive per categorie protette;
 - f) strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario;
 - g) centri culturali aperti al pubblico;
 - h) stazioni di treni e di autobus;
 - i) aree verdi attrezzate e parchi giochi in genere;
 - j) caserme militari
3. Ai fini del presente Regolamento sono considerati luoghi che commercializzano denaro/oro/preziosi:
 - a) gli sportelli bancari, postali o bancomat;
 - b) le agenzie di prestiti e di pegno;
 - c) i locali in cui si eserciti l’acquisto di oro, argento e/o oggetti preziosi.
4. Per le attività poste a ***distanza minore di 250 metri dai “luoghi sensibili”*** indicati al comma 2 o ***minore di 100 metri dai luoghi in cui si eserciti l’acquisto di oro, argento o oggetti***

preziosi indicati al comma 3, nel caso di subentro valgono i medesimi limiti del soggetto cedente.

5. Il calcolo della distanza è effettuato secondo il criterio della misura più breve, considerata in linea d'aria, tra l'accesso principale dell'esercizio e il luogo considerato.
6. A far data dall'entrata in vigore dal presente Regolamento, ***i nuovi locali adibiti alle attività oggetto dello stesso, devono essere ubicati a distanza maggiore di 250 metri dai "luoghi sensibili"*** di cui al comma 2 ed esclusivamente al piano terra degli edifici, purché non all'interno o adiacenti a unità immobiliari residenziali. Non è ammesso l'utilizzo dei locali interrati o seminterrati e l'accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla pubblica via.
7. La Giunta comunale, al fine di consentire una corretta e costante applicazione delle prescrizioni dettate nel presente articolo, approva la mappatura dei "luoghi sensibili" di cui comma 2, e dei "luoghi che commercializzano denaro/oro/preziosi", di cui al comma 3, entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento, provvedendo successivamente a periodici aggiornamenti della mappatura medesima. Fino alla approvazione della suddetta mappatura, gli uffici competenti sono comunque tenuti a dar applicazione alle disposizioni del regolamento nell'individuazione dei luoghi sensibili in esso previsti.

RITENUTO pertanto necessario individuare in maniera univoca i luoghi sensibili presenti sul territorio Comunale e di rappresentarli graficamente;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal competente Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012;

DATO ATTO che tale deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria né sul patrimonio dell'Ente e che, quindi, ai sensi del predetto art. 49, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 non deve essere acquisito il parere del Responsabile del Settore Finanziario circa la regolarità contabile;

CON VOTI favorevoli e unanimi

DELIBERA

1. di approvare la mappatura dei "luoghi sensibili" e dei "luoghi che commercializzano denaro/oro/preziosi", di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 3 del "Regolamento comunale sui criteri di installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e di sistemi da gioco video lottery, nonché di pratica ed esercizio del gioco d'azzardo e comunque dei giochi con vincita in denaro, leciti, comprese le scommesse" approvato con delibera del consiglio comunale n. 31 del 28.07.2017;
2. di dare atto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti allegati:
 - Allegato A - Elenco luoghi sensibili
 - Allegato B - planimetria luoghi sensibili intero territorio
 - Allegato C - planimetria luoghi sensibili SS Angeli
 - Allegato D - planimetria luoghi sensibili Giavera
 - Allegato E - planimetria luoghi sensibili Cusignana
3. di dare infine atto:
 - che trattasi di deliberazione della quale, stante l'urgenza, viene dichiarata l'immediata eseguibilità con separata unanime votazione ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
 - che l'avvenuta adozione del presente provvedimento viene comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 18 agosto 2000, 267;
 - che sono stati acquisiti i pareri favorevoli previsti dall'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
CAVALLIN Maurizio



IL SEGRETARIO
ALVINO Giovanni